

OGGETTO: **Imposta Comunale sugli Immobili – Anno Comunicazione di ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).**

Il/La sottoscritto/a,
 nato/a a (Prov.) il
 con residenza/ sede legale a
 in Via n.
 C.F. tel.
 fax, e-mail

COMUNICA

1) di essersi avvalso della facoltà prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, relativa al ravvedimento operoso con riferimento all'Imposta Comunale sugli Immobili dell'anno per:

- OMESSO VERSAMENTO** **ACCONTO** **SALDO** (scadenza)
 (ravvedimento entrogiorni dalla scadenza (max. 14 gg,) con sanzione pari al 0,20% per ogni giorno di ritardo + interessi legali; art. 23 comma 31 della Legge n.111 del 15/07/2011 di conversione del decreto legge n.98 del 6/07/2011)
- OMESSO VERSAMENTO** **ACCONTO** **SALDO** (scadenza)
 (ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza con sanzione pari al 3,00% (1/10 del 30%) + interessi legali)
- OMESSO VERSAMENTO** **ACCONTO** **SALDO** (scadenza)
 (ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, con sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%) + interessi legali)
- OMESSA DICHIARAZIONE** (scadenza)
 (ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza con sanzione pari al 10,00% (1/10 del 100%, con un minimo di Euro 5,16 se non è dovuta imposta) + interessi legali)
- OMESSA DICHIARAZIONE** (scadenza)
 (ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione con sanzione pari al 12.50% (1/8 del 100%, con un minimo di Euro 6,45 se non è dovuta imposta) + interessi legali)
- INFEDELE DICHIARAZIONE** (scadenza)
 (ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, con sanzione pari al 6,25% (1/8 del 50%) + interessi legali)

2) di aver provveduto al versamento dell'importo di Euro così determinato:

Data scadenza	
Data ravvedimento	
Ritardo gg.	
% interessi ¹	

Imposta dovuta	
Sanzione del%	
Interessi	
Totale versato	

Si allega copia della/e ricevuta/e di versamento.

....., li

.....
 (firma)

1. Gli interessi legali sono stabiliti nella misura dell' 1,5% a partire dal 1° gennaio 2011 e del 2,5% a partire dal 1° gennaio 2012 (D.M. 04/12/2009 – D.M. 12/12/2011).

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Articolo 13 - Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un **decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un **ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un **decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero **a un decimo** del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. **Comma abrogato**

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471

Articolo 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti.

In vigore dal 6 luglio 2011

Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla **lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.